

contro l'attuale regime delle incompatibilità per i giudici tributari (ritenuto eccessivamente penalizzante) e contro la nuova norma che, a partire da ottobre, renderà esecutivo l'avviso di accertamento.

In questi giorni **Franco Antonio Pinardi**, segretario generale della Confederazione unitaria giudici italiani tributari (in sigla Cugit), ha indirizzato una lettera aperta a deputati e senatori, tracciando le linee di quella

Inoltre, si legge nella lettera aperta: "Con le suddette modifiche, di fatto il legislatore ha reso difficile il diritto di difesa del contribuente che, con la riduzione drastica dei termini per le spese (180 giorni) nonché la

tempo pieno e con la competenza professionale, tenuto conto della difficoltà e particolarità della materia fiscale. Non si può consentire, come oggi, che, per esempio, una semplice casalinga con la laurea in giurisprudenza o in economia presa da almeno due anni possa comporre un collegio giudicante" e he venga "adeguatamente pagato e non umiliato, come oggi, con 25 a sentenza depositata".

ti che termineranno presto il segnale concreto di lavoro intellettuale. "Fin da subito si affacciano al mercato del lavoro un segnale positivo alla proposta il nostro direttivo ha dato un segnale positivo alla proposta di partnership fatta da Ideazioneimpresa - afferma il presidente dell'Unione Genny Ciarabella -. La borsa di studio vuole essere un segnale di concreta vicinanza ai giovani laureati che vogliono intraprendere un percorso formativo che sia volto all'approfondimento tecnico scientifico dopo il conseguimento della laurea". Tutti coloro che sono interessati a fare domanda possono scaricare i moduli sul sito ideazioneimpresa.it e sul sito ugd.caserta.it.

Intervento

La legge antiusura e gli effetti sul credito: un focus

do ulteriori 4 punti percentuali. In ogni caso, è specificato nel nuovo dettato normativo, il "tasso soglia" non potrà superare il tasso medio di oltre 8 punti percentuali. In pratica, qualora i tassi medi risultino inferiori al 16%, il nuovo criterio comporterà la quantificazione di "tassi soglia" più elevati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del vecchio meccanismo di calcolo, favorendo, quindi, gli istituti di credito. Viceversa, per tassi medi superiori al 16% il nuovo criterio - e in particolare il limite dell'8% quale massimo divario tra "tasso soglia" e tasso medio - premierebbe i clienti.

Le banche da tempo invocavano una revisione della normativa sostenendo che il precedente criterio di determinazione dei "tassi soglia" non consentiva - in periodi di tassi molto bassi - di finanziare i soggetti con minor merito creditizio, soggetti ai quali si sarebbe dovuto richiedere un tasso di interesse sensibilmente superiore al livello medio.

Le istanze del ceto bancario, certamente non del tutto prive di fondamento, rischiano, però, di rappresentare unica-

mente un pretesto per giustificare la invocata revisione degli illustrati criteri di calcolo qualora nei prossimi mesi si assistesse ad un indiscriminato incremento dei tassi di interesse, ipotesi non del tutto remota se si considera che quello bancario non è proprio un mercato di libera concorrenza (come varie volte evidenziato dall'Antitrust).

Ma tornando all'effetto sui tassi di mercato del nuovo testo di legge, ciò su cui forse si è ancora poco riflettuto è il "doppio effetto rialzista" del nuovo criterio di calcolo dei "tassi soglia": non solo a parità di tassi medi si avranno, come già innanzi evidenziato, tassi "soglia" più elevati, ma il nuovo criterio, favorendo l'aumento dei tassi di interesse, comporterà anche un incremento generalizzato dei tassi medi applicati dal sistema bancario e, quindi, un ulteriore aumento dei limiti usurari.

Forse è ancora troppo presto per trarre conclusioni che solo nei prossimi mesi potranno o meno trovare riscontro: tuttavia, ciò che ci sembra di poter affermare senza timore di smentita è che, ridefi-

nito il criterio di determinazione dei "tassi soglia", un ulteriore intervento normativo sarebbe opportuno per definire un criterio di calcolo del Tegn che abbia validità normativa: allo stato attuale, infatti, l'unico riferimento in tal senso esistente sono le "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura" predisposte dalla Banca di Italia, istruzioni rivolte agli operatori finanziari e creditizi onerati dalla periodica rilevazione del Tegn praticata alla propria clientela. Tuttavia, sia la natura "di parte" delle Istruzioni, sia la non conformità al dettato dell'art.2 legge 108/1996 del criterio di calcolo del Tegn predisposto dalla Bdl - mancanza di conformità che si è almeno in parte ridotta a seguito del processo di revisione che si è concluso con la predisposizione, nell'agosto del 2009, della versione tuttora vigente delle Istruzioni - da sempre alimentano dubbi sull'applicabilità del metodo di calcolo predisposto dalla Bdl nell'ambito degli accertamenti ex legge 108/1996 disposti sia in ambito civile sia in ambito penale.

VALENTINO VECCHI
dottoe commercialista a Napoli

Come noto, il decreto legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. "decreto sviluppo"), modificando l'art.2 - comma 4 - della legge 108 del 7 marzo 1996 (c.d. "legge antiusura"), ha stabilito un nuovo e diverso criterio di calcolo del c.d. "tasso soglia" (si definisce tale il massimo tasso di interesse applicabile oltre il quale si configura il reato di usura), criterio di calcolo che in periodi di bassi tassi di interesse, come quello attuale, favorisce le banche comportando un sensibile incremento dei saggi che le stesse possono praticare ai clienti a fronte delle linee di credito a questi concessi. Infatti, se fino ad oggi il "tasso soglia" (per ciascuna categoria di affidamento) veniva determinato aumentando della metà il Tasso Effettivo Globale Medio - Tegn - praticato dagli operatori finanziari e creditizi (soprattutto banche ma non solo) rilevato con cadenza trimestrale dalla Banca di Italia, per il futuro detto "tasso soglia" sarà determinato maggiorando il Tegn di un quarto e aggiun-